

ALBO GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E CORTE D'ASSISE D'APPELLO  
(art.14, legge 10.04.1951, n.287)

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Cesate  
Ufficio Elettorale

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a Cesate in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_  
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 (\*)

**CHIEDE**

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di:

Corte d'Assise

Corte d'Assise d'Appello

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

**DICHIARA**

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cesate

b) di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
conseguito in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_

corrispondente a (barrare la casella)  licenza media  diploma di maturità

c) di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni.

Cesate, \_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_

Si allega fotocopia del documento di identità'

Ai sensi del D. Lg.s n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

**Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise (art. 9 legge n. 287 del 10 aprile 1951)**

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise d'appello (art. 10 legge n. 287 del 10 aprile 1951)**

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo 9, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951)**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione